

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ROLAND RIZ

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	8
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	CODRIGNANI GIANCARLA	5
Disegno di legge (Seguito della discussione approvazione):		D'ACQUISTO MARIO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	3
Modifiche al codice penale militare di pace (1152)	3	DI RE CARLO	8
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 8	FELISETTI LUIGI DINO	6, 8
		LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA	7
		MACIS FRANCESCO	4, 8

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1985

	PAG.		PAG.
MICELI VITO	6	RONCHI EDOARDO	7, 8
OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4	STEGAGNINI BRUNO	5, 8
PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	4	TRANTINO VINCENZO	8
RIZZO ALDO	4, 5, 7, 8	Votazione segreta:	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	9

La seduta comincia alle 9,5.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario della IV Commissione, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Lo Bello, Minucci, Savio, Segni, Ciocci, Fracchia e Violante sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ferrari Silvestro, Ciafardini, Ventre, Memmi, Trebbi, Cerri-na Feroni e Quercioli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al codice penale militare di pace (1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al codice penale militare di pace ».

Ricordo che nella seduta del 23 maggio scorso sono stati approvati i dieci articoli di cui si compone il disegno di legge e che gli onorevoli Macis e Martellotti avevano presentato il seguente articolo aggiuntivo 10. 01:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11.

Gli articoli 180, 183, 184 e 185 del codice penale militare di pace sono abrogati.
10. 01.

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la VII Commissione. Esprimo parere contrario a questo articolo aggiuntivo in quan-

to non è omogeneo alle finalità che ci eravamo proposti nel momento in cui abbiamo iniziato la discussione di questo disegno di legge. A tale riguardo, desidero ricordare che questo provvedimento di legge ha la natura di un provvedimento-stralcio, che modificazioni più strutturali dovranno essere apportate allorquando sarà affrontato l'esame della legge delega concernente l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace e che, per il momento, la nostra prioritaria preoccupazione è stata quella di colmare alcuni « vuoti » legislativi nel nostro ordinamento, determinatisi a seguito di alcune sentenze della Corte costituzionale, riformando la normativa relativa ai capi III e IV del Titolo III del codice penale militare di pace. Con ciò intendo riferirmi, in modo particolare, alla materia che riguarda la insubordinazione e l'abuso di autorità. Pertanto, la proposta di abrogare gli articoli 180, 183, 184 e 185 del codice penale militare di pace va ben oltre l'obiettivo che intendevamo raggiungere, ponendo, di fatto, problemi più ampi rispetto a quelli che avevamo affrontato con gli emendamenti già esaminati ed approvati.

C'è, inoltre, da aggiungere che nel disegno di legge di delega proposto dal Governo i criteri che riguardano le disposizioni relative ai suddetti articoli sono trattati diversamente da quanto risulterebbe a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo in ispecie.

Ritengo, e probabilmente l'onorevole Pontello, relatore per la IV Commissione, condiderà questa mia opinione, che sia molto più saggio non affrontare in questa sede la materia in oggetto, riservandoci sulla stessa un esame più approfondito al momento della discussione del disegno di legge di delega.

Al di là di queste osservazioni di carattere tecnico-giuridico, vorrei fare anche una osservazione di carattere politico. Fi-

nora abbiamo proceduto con un metodo che ci ha permesso di raggiungere (sovente con il consenso di tutti i gruppi) un punto di equilibrio che ha consentito ai vari rappresentanti delle forze politiche di esprimere la propria opinione discutendo e modificando un disegno di legge che, allo stato delle cose, risulta essere migliore rispetto al suo testo originario.

Una eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 10. 01 ci farebbe correre il rischio di una rottura di quel punto di equilibrio cui ho appena fatto riferimento, con la conseguenza che il giudizio globale che i relatori sul disegno di legge dovrebbero dare diventerebbe critico perché si troverebbero dinanzi ad una situazione incresciosa: da un lato, modifiche opportune, positive ed equilibrate introdotte nel disegno di legge in ispecie e, dall'altro, una proposta emendativa che, se accolta, altererebbe — come ho già avuto modo di dire — l'equilibrio raggiunto, determinando notevoli difficoltà.

È in base a queste considerazioni che invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo 10. 01 a ritirarlo.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Condivido le considerazioni testé svolte dall'onorevole D'Acquisto.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo condivide quanto ha testé detto l'onorevole D'Acquisto.

FRANCESCO MACIS. Prendo atto delle considerazioni svolte dal relatore della VII Commissione e ritiro l'articolo aggiuntivo 10. 01; nell'ipotesi che il rappresentante di qualche altro gruppo lo faccia proprio, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

Nel merito, ritengo che l'approvazione di tale articolo aggiuntivo non avrebbe in alcun modo alterato il punto di equilibrio raggiunto in questa sede, e al quale ha fatto riferimento l'onorevole D'Acquisto, in quanto considero questa modifica da me proposta come una norma di mero coordinamento, al limite, per le considera-

zioni che ho già avuto modo di fare, in parte anche superflua.

Tuttavia, poiché è stato qui detto che la materia sarà ripresa in esame, in maniera più approfondita, allorquando si discuterà il disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace e per consentire alle forze politiche di procedere, nella odierna seduta, alla rapida approvazione del provvedimento, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 10. 01.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10. 02:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11.

È abrogato l'articolo 191 del codice penale militare di pace.

10. 02.

Devo rilevare in proposito l'esistenza di forti perplessità circa l'ammissibilità dell'emendamento presentato dall'onorevole Rizzo. Infatti, avendo in precedenza le Commissioni deliberato la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 191 del codice penale militare di pace, è stato implicitamente stabilito di mantenere l'articolo 191 nell'attuale formulazione.

ALDO RIZZO. Resta comunque il fatto che, avendo dato una nuova configurazione alla pena prevista per questo reato, lasciare l'articolo 191 nella formulazione originaria significa creare uno squilibrio tra la pena in essa prevista e la nuova disciplina da noi introdotta.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Una soluzione poteva essere quella di presentare un emendamento, con il quale stabilire che l'articolo 5 veniva sostituito dal seguente: « L'articolo 191 del codice penale militare di pace è soppresso ».

Effettivamente, comunque, esiste una forte contraddizione derivante dalla sop-

pressione dell'articolo 5, cioè della proposta di modifica del Governo accolta dai relatori, con la quale veniva diminuita la pena prevista dall'articolo 191. Attraverso la soppressione dell'articolo 5 si mantiene la disciplina contenuta attualmente nell'articolo 191, creando una situazione di scoordinamento completo.

PRESIDENTE. In ogni caso, qualora il deputato Rizzo insistesse nella presentazione dell'emendamento, sarebbe opportuno sottoporre la questione della sua ammissibilità alla Presidenza della Camera.

ALDO RIZZO. Dichiaro di ritirare lo emendamento e nel contempo auspico che il Senato, qualora decida di apportare modifiche al provvedimento, consideri anche l'opportunità di dare una nuova formulazione all'articolo 191 del codice penale militare di pace.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

GIANCARLA CODRIGNANI. Essendo giunti alla fase conclusiva del dibattito su questo disegno di legge, svolgerò una dichiarazione di voto abbastanza breve, per quanto la materia in esame meriti qualche riflessione ed un atteggiamento non schematico.

Il gruppo della sinistra indipendente ha partecipato attivamente e costruttivamente alle modifiche al codice penale militare di pace. Gli emendamenti da noi presentati sono stati in gran parte accolti, ciò nonostante non possiamo non sottolineare talune cose che, sinteticamente, andrò ad esporre.

Discutiamo di un disegno di legge per il quale, nella relazione di presentazione, il Governo fa esplicito riferimento alle sentenze della Corte costituzionale, e, più specificamente, a quelle del 1979 e del 1982 che hanno messo in moto il processo di rinnovamento del codice penale militare di pace. Ebbene, noi riteniamo mortificante che il Parlamento sia stato pesantemente richiesto di innovazioni legislative

su un capitolo che da lungo tempo necessitava di essere rivisto. Dunque, pur esprimendo un parere positivo sul provvedimento che ci accingiamo a votare, riteniamo che esso rappresenti una occasione perduta: a 40 anni dalla Costituzione, ripensare alle decisioni dei costituenti con una mentalità che portasse avanti il loro pensiero e lo adeguasse ai nostri tempi, sarebbe stato a dir poco opportuno. Forse, spetterà adesso alla Corte assumersi il carico di ricordarci non soltanto l'incostituzionalità della distinzione fra superiore ufficiale e non ufficiale, ma anche quella fra superiore e inferiore. E ciò malgrado fosse non del tutto impensabile l'ipotesi di soppressione dei tribunali e dei codici militari. Infatti, se il *referendum* abrogativo dei tribunali militari è stato dichiarato ammissibile, vuol dire che l'argomento aveva un suo peso ed era quindi possibile innovare radicalmente. D'altra parte, ritengo che la certezza di conservare una tutela speciale, non ordinaria, della disciplina militare sia abbastanza assurda. E proprio ai fini della disciplina, non si può non riconoscere che il codice dovrebbe essere improntato a principi rovesciati rispetto alla logica in atto, cioè a principi che dovrebbero maggiormente responsabilizzare coloro che vengono definiti superiori. Con il provvedimento in esame, invece, a noi sembra che si confermi un trattamento di favore della disciplina militare, mentre i principi costituzionali avrebbero imposto una trasformazione assai più incisiva e democratica.

Come non ci siamo sottratti alla nostra responsabilità di legislatori, così non ci sottrarremo dall'esprimere un parere di massima favorevole in fase di votazione, ma ciò lo faremo con non poche riserve e con un senso di delusione che ci deriva - come ho già detto - dalla certezza di trovarci di fronte ad una occasione mancata.

BRUNO STEGAGNINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, i problemi della giustizia militare hanno trovato attuazione, nel nostro Parlamento, con normative alla cui definizione si è giunti in condizioni per lo più oggettivamente difficili. Voglio

qui ricordare, ad esempio, la riforma dell'ordinamento giudiziario militare che fu approvata sotto la pressione di evitare un famoso *referendum*. Del resto, anche l'articolo che andiamo ad approvare è motivato dall'urgenza di far fronte alla dichiarazione di incostituzionalità avanzata dalla Corte costituzionale in ordine ad alcuni articoli che non sono secondari nell'ordinamento generale del codice, nel suo complesso, e, in particolare, in relazione alla disciplina del bene protetto che ne costituisce il fondamento.

Avrei preferito che l'intera materia e anche gli articoli del codice che andiamo a modificare non fossero stati considerati separatamente, ma oggetto di una visione complessiva e compiuta di tutto l'intero codice penale. Comunque, le parti restanti e tutta la filosofia che deve presiedere all'articolazione del codice stesso costituirà materia di legge delegata, cioè materia che verrà complessivamente stesa e predisposta dal Governo su delega del Parlamento.

L'articolo che andiamo ad approvare, modificatorio di alcune norme del codice penale militare di pace, ha trovato in questa Commissione il consenso più o meno unanime, anche se per taluni articoli vi sono state difficoltà più di procedure che di contenuti. Sono convinto che alcune discrasie potranno essere eliminate e alcune questioni potranno essere meglio precisate dall'altro ramo del Parlamento, sempre in linea, naturalmente, con gli intendimenti del Governo. Mi riferisco, in particolare, alla questione relativa alla esatta chiarificazione del concetto di luogo militare.

Eventuali modifiche potranno essere adottate per evitare una errata interpretazione di norme che sono state approvate in questa sede. D'altra parte la perfezionabilità delle disposizioni normative che abbiamo approvato è dovuta sia al fatto che le Commissioni giustizia e difesa della Camera, che hanno esaminato congiuntamente questo disegno di legge, risultano composte da numerosi parlamentari sia dal fatto che l'articolo in questione ha dovuto tener conto delle molteplici esigenze prospettate dalle diverse forze politiche.

Complessivamente, tuttavia, a me sembra che i concetti informativi del provvedimento, tesi alla tutela della disciplina militare con le dovute modificazioni connesse con lo sviluppo democratico del paese, rappresentino un fatto positivo che, nulla togliendo alla disciplina militare, accentua le responsabilità dei superiori nei confronti degli inferiori e, conseguentemente, la gravità dei reati che i primi dovettero commettere verso i secondi.

Ciò detto, preannuncio che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge ed esprimo un vivo apprezzamento ai relatori onorevoli Pontello e D'Acquisto che, sulla base della loro esperienza professionale, hanno fornito un apporto costruttivo e di altissima qualità alla discussione e all'esame del provvedimento di legge.

VITO MICELI. Questo provvedimento di legge, così come è stato posto in evidenza dai due relatori, ha la funzione di colmare il vuoto legislativo determinatosi a seguito delle recenti e note sentenze della Corte costituzionale e, quindi, riordinare la materia dei reati militari, in attesa della emanazione del nuovo codice penale militare di pace.

In considerazione di questa finalità che il gruppo del MSI-destra nazionale tiene ben presente, esprimo parere favorevole al provvedimento, pur rilevando che alcune modifiche che sono state apportate alla normativa in esame, incidono sul principio della subordinazione. A tale riguardo, desidero dire che ritengo non opportuna e non razionale l'avvenuta soppressione dell'articolo 5 che faceva riferimento ad un reato già previsto dall'articolo 191 del codice penale militare di pace.

Esprimo, da ultimo, l'auspicio che alcune questioni vengano maggiormente approfondite dal Senato, sempre in aderenza alle esigenze che hanno ispirato la presentazione di questo disegno di legge.

LUIGI DINO FELISETTI. Non avrei grossi motivi per intervenire anche perché - debbo riconoscere - il gruppo socialista, al quale appartengo, non ha certo brillato

nella partecipazione alle sedute delle Commissioni giustizia e difesa riunite per lo esame del disegno di legge n. 1152. Tuttavia, mi sia consentito esprimere un vivo apprezzamento per il lavoro svolto da altri colleghi, dichiarandomi moderatamente soddisfatto per il risultato raggiunto e associandomi all'auspicio, da più parti formulato, che il Senato possa eventualmente correggere alcune disposizioni normative del provvedimento in ispecie.

Fatte queste considerazioni, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Anch'io dichiaro, a nome del gruppo comunista, che voterò a favore del provvedimento di legge n. 1152, riconoscendo che, sia in sede di Comitato ristretto informale sia in sede di Commissioni riunite, è stato compiuto uno sforzo da parte dei vari gruppi e, in particolare, da parte dei due relatori per tenere in giusto conto i suggerimenti proposti dalla nostra parte politica.

Inoltre, nel corso dell'esame di questo disegno di legge tutti abbiamo cercato di raggiungere un importante obiettivo: la omogeneità fra norme introdotte nel codice penale militare di pace e norme del codice penale.

Inizialmente, l'onorevole Macis aveva osservato che questa normativa, riguardante soprattutto la tutela del bene protetto e cioè quello della disciplina militare, non può e non deve prescindere dalla considerazione del soggetto in causa. È stato anche affermato che l'entrata in vigore di questa legge richiederà urgentemente una modifica all'attuale struttura giudiziaria rendendola più funzionale e moderna. A tale riguardo, a me pare sintomatico che da più parti, in questa sede, sia stata riconosciuta giusta l'esigenza di discutere, appena possibile, il disegno e le proposte di legge che concernono l'autogoverno della magistratura militare, sì da parificare questa a quella ordinaria.

Sottolineo il carattere di provvedimento stralcio che riveste questo disegno di legge. Anche la mia parte politica, infatti, auspica che l'emanazione del nuovo codi-

ce penale militare di pace non debba ulteriormente tardare, sì da arrivare il più rapidamente possibile ad una organicità di trattamento e disciplina della materia in questione e ad una democratizzazione della vita militare, superando i contrasti esistenti fra il vigente codice penale militare di pace, il codice penale e la Costituzione.

EDOARDO RONCHI. Il testo del disegno di legge è stato parzialmente modificato sulla base di alcuni emendamenti presentati dal gruppo della sinistra indipendente e per tale motivo non esprimeremo un voto contrario, ma ci asterremo.

Tuttavia, così come formulato, il provvedimento segue ancora la logica di anteporre il valore della disciplina militare ad altri principi costituzionalmente tutelati e si limita a recepire, a volte in maniera scorretta, le indicazioni contenute nelle sentenze della Consulta. Un tale criterio non può essere applicato dal legislatore, in quanto ciò significa rinunciare a svolgere le proprie specifiche funzioni di parlamentari per delegarle ad altri. In particolare, nell'affrontare una materia come quella militare si registrano più volte eccessivi timori nell'avviare le necessarie riforme, per cui, anche di fronte ad urgenti necessità, si preferisce mantenersi entro limiti di estrema moderazione.

La disciplina relativa alle circostanze aggravanti e alle differenziazioni di pena, pur collegandosi all'interno della filosofia delle pronunce della Corte costituzionale, ci trova perplessi, se non addirittura in sostanziale disaccordo; ciò nonostante, nella speranza che il presente disegno di legge costituisca solo un primo passo verso una riforma complessiva della giustizia militare volta a ricondurre tale disciplina all'interno del diritto comune, annunciamo l'astensione del gruppo di democrazia proletaria.

ALDO RIZZO. Intervengo brevemente per annunciare il mio voto favorevole al disegno di legge che ci apprestiamo a votare. Valuto, infatti, positivamente il la-

IX LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) - SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1985

voro svolto, con il quale abbiamo inteso adeguare diverse disposizioni ai principi costituzionali e all'evoluzione democratica del nostro paese.

Ciò non toglie che per alcuni aspetti sarà probabilmente necessario un ulteriore approfondimento, quale mi auguro potrà venire dal Senato; mi riferisco in particolare all'esigenza di sopprimere l'articolo 191 del codice penale militare di pace e di chiarire - come qualcuno ha già avuto modo di sottolineare - che cosa si debba intendere per luogo militare, onde evitare un'eccessiva dilatazione nell'applicazione della norma che ci accingiamo ad approvare.

Credo sia il caso di evidenziare il consenso unanime con cui si è potuto operare, ciò che ci permette di sperare nella possibilità di compiere nel futuro un utile lavoro anche per quanto riguarda la predisposizione del nuovo codice penale militare di pace. Al momento, infatti, siamo costretti ad intervenire nell'ambito dei limiti fissati dal vecchio codice, per cui solo con la riforma complessiva sarà possibile, rivedendo l'intera materia, adeguare completamente la normativa ai principi costituzionali e ai valori espressi dalla società.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE
ATTILIO RUFFINI

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Tale operazione si rende necessaria, in particolare, con riferimento a due punti. Il primo riguarda l'articolo 1, dove si specifica in maniera superflua la misura di un terzo della pena detentiva da aumentare; tale misura, infatti, viene normalmente prevista dall'ordinamento giuridico in caso di incremento di pena non diversamente determinato dalla legge.

Sarebbe, altresì, opportuno coordinare più compiutamente il disposto degli articoli 3 e 4, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi; suggerirei, pertanto, di aggiungere al punto 3) primo capoverso

dell'articolo 4 l'inciso « fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 189 ». Analogo discorso vale per l'articolo 6 al quarto capoverso.

ALDO RIZZO. A nome del mio gruppo mi dichiaro pienamente d'accordo con le proposte di coordinamento del presidente, convenendo sul loro carattere meramente formale.

FRANCESCO MACIS. Convengo sull'opportunità di procedere al coordinamento formale.

VINCENZO TRANTINO. Prendo atto della lealtà interpretativa che ha portato ad evidenziare tale incongruenza, dichiaro di concordare con le proposte di coordinamento formale della presidenza.

BRUNO STEGAGNINI. A nome del mio gruppo, accolgo le proposte di coordinamento formale.

CARLO DI RE. Convengo sull'opportunità di procedere a tale coordinamento.

LUIGI DINO FELISETTI. Anch'io, a nome del mio gruppo, accolgo la richiesta del presidente.

EDOARDO RONCHI. Unisco il mio assenso a quello già espresso dai colleghi a questo riguardo.

ROLAND RIZ. Mi dichiaro pienamente d'accordo in merito alle proposte di coordinamento che rivestono carattere meramente formale.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, convengo sull'opportunità di procedere al coordinamento formale condividendo le proposte del Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto della volontà unanime espressa dai rappresentanti

 IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1985

dei gruppi politici in merito alle proposte formulate. Pongo, quindi, in votazione la proposta di autorizzare la presidenza al coordinamento formale del testo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al codice penale militare di pace » (1152):

Presenti	48
Votanti	47
Astenuti	1
Maggioranza	24
Voti favorevoli	47
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Bambi, Baracetti, Bochicchio Schelotto, Bonetti, Bonfiglio, Bottari, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Cerrina Feroni, Ciafardini, Codrignani, D'Acquisto, Di Re, Felisetti, Ferrari Silvestro, Gatti, Guerrini, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Mannuzzo, Martellotti, Meleleo, Memmi, Miceli, Nicotra, Onorato, Palmieri, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pellegatta, Perrone, Pontello, Quercioli, Rizzo, Ruffini, Spataro, Stegagnini, Trabacchi, Trantino, Trebbi, Ventre, Zanini, Zoppi.

Si è astenuto:

Ronchi.

La seduta termina alle 10,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO